

Ente Bilaterale Bresciano del Turismo

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I LAVORATORI – EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Bresciano del Turismo stabilisce le seguenti norme che regolano l'erogazione del contributo di solidarietà per i lavoratori a sostegno del reddito.

Articolo 1: SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire del contributo di solidarietà erogato dall'Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi i lavoratori iscritti all'Ente e in regola con i pagamenti dovuti dall'1/1/2019 al 31/12/2019, per i lavoratori stagionali è richiesta la regolarità dei pagamenti per l'anno 2019 di almeno quattro mesi.

Il lavoratore, inoltre, deve aver subito la riduzione dell'attività lavorativa di almeno del 75% del numero delle ore ordinarie contrattualizzate e conseguentemente essere stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o Fondo Integrazione Salariale nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e/o essere attualmente in stato di disoccupazione.

Il limite massimo di reddito ISEE per il riconoscimento del sostegno è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00).

Articolo 2: CRITERI DI STANZIAMENTO

L'Ente Bilaterale ha stanziato un importo lordo per sostegno al reddito dei dipendenti. Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei fondi. Lo stesso Ente Bilaterale a suo insindacabile giudizio potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l'erogazione dei contributi.

Articolo 3: MODALITA' DI RICHIESTA

Le richieste dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale Bresciano del Turismo esclusivamente attraverso la procedura on line entro il 30/09/2020.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta.

Farà fede la data della ricevuta generata dal sistema a conclusione della procedura di richiesta.

L'accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e di qualsiasi altro onere accessorio.

Articolo 4: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Lavoratori non stagionali:

- 1) Carta d'identità del richiedente;
- 2) Attestazione ISEE;
- 3) Copia delle ultime sei buste paga;

Lavoratori stagionali:

- 1) Carta d'identità del richiedente;
- 2) Attestazione ISEE;
- 3) Copia delle ultime quattro buste paga relative alla stagione lavorativa 2019;
- 4) Attestazione dello stato di disoccupazione (non verranno accettate Autodichiarazioni);

Articolo 5: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il contributo di solidarietà per i lavoratori a sostegno del reddito, pari ad un importo di € 500,00 (cinquecento/00) sarà erogato una sola volta e liquidato con bonifico bancario entro il 31 ottobre 2020.

Accedendo all'area riservata sarà possibile in qualsiasi momento consultare lo stato di avanzamento della pratica.

- "Inviata" il sistema ha generato la pratica ed è stata inviata con successo. La data della ricevuta corrisponde alla data di presentazione della pratica.

- "Sospesa" la pratica è in attesa di completamento, nella sezione "Annotazioni" sarà possibile consultare la motivazione. Questo stato consente all'Ente Bilaterale, qualora lo ritenga necessario ai fini del completamento della pratica, di richiedere ulteriori specifiche, documenti o altro.

- "Accettata" la pratica è stata ricevuta correttamente.

- "Rifiutata" la pratica è stata rifiutata, nella sezione "Annotazioni" sarà possibile consultare la motivazione.

Articolo 6: RECLAMI

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, dovrà essere presentato per iscritto dal richiedente all'Ente Bilaterale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.

Articolo 7: ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI NON RISCOSSI

Tutti i contributi che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, non saranno più erogabili e potranno essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per le forme di assistenza gestite dall'Ente.

Articolo 8: TRATTAMENTO FISCALE

Tutti i contributi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti.

Articolo 9: NORMA FINALE

L'Ente Bilaterale si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti

Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.